

Avv. Alessandro Del Guerra
E-mail: alessandro.delguerra@dgrs.it
PEC: alessandro.delguerra@legalmail.it
P.IVA 01563200474

Avv. Carolina Risaliti
E-mail: carolina.risaliti@dgrs.it
PEC: carolina.risaliti@legalmail.it
P.IVA 02221450469



Avv. Lapo Curini Galletti
E-mail: lapo.curinigalletti@dgrs.it
PEC: curinigalletti@pec.it
P.IVA 01353240532

TELECAMERE TVT (THERMAL VISUAL TRACKER) E NORMATIVA PRIVACY: UNA BREVE SINTESI¹

Le telecamere funzionanti grazie alla tecnologia TVT (di seguito anche “**Termocamere**” e “**Telecamere termiche**”) mirano al contrasto del problema del taccheggio e delle intrusioni notturne nella GDO alimentare tramite ricorso alla termografia a infrarossi. Dal punto di vista della normativa privacy non esiste ad oggi una posizione definitiva e specifica del Garante Privacy riguardo l'utilizzo delle telecamere termiche.

Tuttavia, ad un'analisi congiunta delle specifiche di queste ultime², della normativa esistente e dei provvedimenti del Garante, tale tecnologia -considerata singolarmente e avendo riguardo soltanto alle specifiche tecniche- potrebbe essere considerata una fattispecie cui non sia necessario applicare la normativa privacy. Innanzitutto secondo alcuni studiosi “*le immagini registrate o rilevate da un impianto di videosorveglianza possono essere considerate dati personali nella misura in cui le persone riprese siano potenzialmente riconoscibili*”³, mentre il Garante ha affermato che “*le registrazioni effettuate mediante l'uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l'ampiezza dell'angolo visuale e la qualità degli strumenti possono non rendere identificabili le persone inquadrati*”⁴. Ugualmente il Garante ha rilevato che telecamere le quali “*...non consent[ano] di individuare i tratti somatici delle persone che figurano nei campi visuali ripresi*”, perché “*prive della possibilità di utilizzare la funzione zoom, ... e...in alcuni casi a bassa risoluzione o dislocate a lunga distanza dalla zona ripresa*”, non permettano di “*identificare, in modo diretto e indiretto, gli interessati.*”⁵

Pertanto una tecnologia quale quella TVT⁶, difficilmente potrebbe realizzare un trattamento di dati personali. Difatti, poiché la termografia a infrarossi semplicemente rileva la temperatura di tutto ciò che si trova nel proprio raggio di azione, si potrebbe desumere che il trattamento svolto con questa tecnologia non possa rendere un soggetto “*identificabile*”, anche tramite riferimento ad altre fonti conoscitive, non essendo in primo luogo possibile riconoscere le fattezze anche più elementari di chi entri nel raggio d'azione delle telecamere. A sostegno di ciò il Garante, in un recente provvedimento, trattando di termocamere ha incidentalmente affermato che queste non siano “*...in grado di effettuare alcuna identificazione...*”⁷. Conseguentemente, accogliendo questa specifica interpretazione, le immagini raccolte dalle termocamere non costituirebbero dati personali e la normativa privacy non dovrebbe ritenersi applicabile al caso di specie, giacché il Codice Privacy disciplina “*il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato...*”⁸.

In conclusione, considerando la tecnologia TVT meramente dal punto di vista delle sue modalità di funzionamento e tenendo conto della tipologia d'immagini rilevate si potrebbe concludere che, non rilevando le termocamere -singolarmente considerate- immagini che permettano identificabilità diretta o indiretta degli individui, queste non realizzino un trattamento di dati personali. Si tratterebbe dunque di una tecnologia -di per sé e autonomamente considerata- neutrale da un punto di vista privacy.

¹ Per una visione più completa del tema si suggerisce di fare riferimento al Memorandum “*Compatibilità delle telecamere dotate di tecnologia TVT (Thermal Visual Tracker) con la normativa Privacy*”.

² Riferimenti tratti dalla brochure “xPredator: Vedere i furti a colori”, © 2017 Nexo Group SA e alle specifiche descritte dal Cliente.

³ M. SOFFIENTINI, N. BERNARDI, “Privacy-Protezione e trattamento dei dati”, Wolters Kluwer, 2016, p.348.

⁴ Garante, 7 marzo 2000 [doc. web n. 30987].

⁵ Garante, 14 giugno 2001, [doc. web n. 41782].

⁶ Riferimenti tratti dalla brochure “xPredator: Vedere i furti a colori”, © 2017 Nexo Group SA e alle specifiche descritte dal Cliente.

⁷ Garante, 17 marzo 2016 [doc. web n. 4933227], § 2.

⁸ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali), Art.5.